



**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA
ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI MILANO (IMS)**

E

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

L' ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI MILANO SRL con sede in Via Piranesi, 46
- 20137 MILANO Tel. 02.73952822 - 02.73954024 - Fax 02.73954174 -
segreteria@imsmi.it - C.F. P.I. 07230580966 in persona del Legale Rappresentante
Davide Guerini autorizzato alla stipula del presente atto in data 08/10/18;

da una parte

(in seguito denominato IMS)

E

Federazione Italiana Vela, C. F. e P. Iva 95003780103 con sede in Corte
Lambruschini, Torre A, 16° piano, Piazza Borgo Pila 40 1629 Genova in persona del
Presidente del Comitato XV Zona, Avv. Fabio M. Mazzoni, a ciò autorizzato giusta
delibera del Presidente n°2 del 2 marzo 2018;

dall'altra parte

(in seguito denominato FIV)

Premesso che

IMS è uno dei 18 Centri di ricerca e di eccellenza mondiali, certificati dalla
Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims).

IMS è L'Istituto di Medicina dello Sport di Milano convenzionato con la Federazione
Medico Sportiva Italiana (FMSI) avente per scopo statutario quello di garantire la
tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono
praticare attività sportiva.

IMS è convenzionato con l'Università Statale di Milano – Scuola di Specializzazione in
Medicina dello Sport.

IMS per i propri fini svolge visite clinico diagnostiche e funzionali attraverso
un'attività professionale medica specialistica nei confronti di atleti e sportivi. Le
certificazioni per le visite di idoneità (agonistica, non agonistica, ludico motoria, ad
elevato impegno vascolare) e i test di valutazione funzionale e nutrizionale vengono
effettuate da specialisti in medicina dello sport ed esperti del settore, dopo aver
espletato all'interno dell'istituto tutti gli accertamenti clinico-strumentali previsti dai
protocolli ministeriali, comprese le eventuali visite specialistiche integrative.

IMS risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'instaurazione del presente rapporto convenzionale.

La FIV si interessa alla tutela della sicurezza e della salute dei propri tesserati, incentivando la sottoposizione dei medesimi alle visite agonistiche e favorendo l'accesso alle stesse a condizioni agevolate.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Individuazione delle parti e valore delle premesse

Le premesse, l'individuazione delle parti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Oggetto

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra le parti per l'attuazione delle visite medico sportive nel rispetto delle normative e dei protocolli di legge applicabili in materia di certificazione medico sportiva agonistica, di cui al decreto del ministero della sanità del 18 febbraio 1982, I soggetti destinatari della presente convenzione sono i tesserati FIV della XV zona (Lombardia, Piemonte, e Valle d'Aosta) e della XIV Zona FIV (Trentino Alto Adige e Lago di Garda) o comunque residenti in Lombardia che al momento dell'accettazione presenteranno la richiesta di visita medico sportiva agonistica, avranno diritto al prezzo agevolato di euro 60.

Le visite saranno effettuate presso l'IMS convenzionato con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) e la Federazione internazionale (FIMS).

3. Obblighi e responsabilità delle parti

La FIV si impegna ad accettare e rispettare le condizioni dalla presente convenzione e si impegna a diffondere ai propri associati, in modo efficace e capillare, l'esistenza ed i contenuti del presente accordo per ciò che concerne la tipologia dei trattamenti e lo sconto sul tariffario. L'IMS ai fini della migliore attuazione della presente convenzione, s'impegna a garantire che:

- i tesserati della FIV abbiano la possibilità di effettuare le visite medico sportive agonistiche per vela al prezzo convenzionato di euro 60 anziché 66.30.

- ai tesserati della FIV sia riservata una corsia preferenziale per la prenotazione delle visite, in modo da ridurre i tempi di attesa, con la possibilità di dedicare anche appositi giorni di visita in funzione del numero di prenotazioni.

4. Responsabili della convenzione

L' IMS indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Dott. Davide Guerini, FIV indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Dott. Fabio Mazzoni.

Le convenzioni saranno specifiche e prevedranno i costi concordati delle specifiche prestazioni.

5. Durata

La presente Convenzione ha durata di un anno solare, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa. E' escluso il tacito rinnovo. Eventuali integrazioni o modifiche saranno oggetto di specifica attuazione tra le parti con apposito atto scritto, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

6. Modalità di attuazione

Le parti reciprocamente dichiarano e confermano che la presente convenzione non prevede nessun corrispettivo, né indennizzo, né conguaglio in denaro ad alcun titolo e che pertanto il presente accordo è stipulato a titolo gratuito.

7. Risoluzione, Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). Una volta notificato, il recesso ha effetto immediato. Il recesso unilaterale ovvero lo scioglimento della

Convezione ha effetto per l'avvenire e non incide sulle prestazioni già eseguite.

L'inosservanza da parte delle parti degli obblighi e responsabilità, il mancato rispetto degli impegni oggetto della presente Convenzione, di eventuali inadempimenti comporta la risoluzione di diritto della stessa. I punti della Convenzione che integrano il contenuto del presente accordo, hanno carattere essenziale e la loro violazione, previa contestazione, darà luogo a risoluzione di diritto del rapporto.

Qualora IMS non dovesse rispettare le normative sanitarie vigenti, quelle relative ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, nonché le condizioni sopra stabilite, la FIV potrà interrompere con effetto immediato la presente convenzione, fermo restando che l'IMS dovrà portare a termine le pratiche pendenti con gli associati.

8. Controversie

Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti o conseguenti l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione saranno devolute alla competenza del Foro di Milano.

9. Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare con criteri di riservatezza le informazioni e nozioni di cui vengono a conoscenza in occasione del presente accordo.

L'accesso ai dati personali e sensibili dei pazienti, alle banche dati, agli archivi è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati al trattamento dei dati, identificati da parte dell'IMS e della FIV e vincolati al segreto sui dati trattati e conosciuti. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione, nonché per fini statistici.

Resta inteso che IMS risulta essere autonomo Titolare del trattamento dei dati degli atleti che saranno oggetto di visita e sottoporrà agli stessi idonea informativa e consenso ai sensi delle norme vigenti.

Letto, confermato, sottoscritto

Milano, li 31/10/2020

ISTITUTO DI MEDICINA
DELO SPORT DI MILANO snc
Via Fratelli n. 46
20137 MILANO

Il responsabile legale

Istituto di Medicina dello Sport di Milano




Il Presidente

FIV Comitato XV zona